

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

8 dicembre 2000

P-3959/00

INTERROGAZIONE SCRITTA di Vitaliano Gemelli (PPE-DE) alla Commissione

► **Oggetto: Interessi bancari: la Commissione appoggia l'Abi o i cittadini?**  Risposta(e)

In merito alle problematiche scaturite dalla sentenza della Corte costituzionale 425/2000 che stabilisce l'illegittimità del ricalcolo dell'interesse sui finanziamenti si chiede:

- se risponde al vero che l'Abi, per evitare la restituzione degli importi indebitamente fatti pagare ai cittadini-clienti, avrebbe avviato una qualche iniziativa presso la Commissione europea, e specificatamente presso il sig. Commissario alla concorrenza, oppure presso altri Commissari;
- se risponde al vero che da ambienti non meglio identificati della Commissione europea, l'Abi avrebbe ottenuto assicurazioni che la stessa Commissione potrebbe assumere iniziative idonee a tutelare gli Istituti bancari a danno dei cittadini vessati da un sistema iniquo;
- se la Commissione europea non ritiene opportuno assumere iniziative generali atte ad impedire che il sistema bancario europeo e quello italiano possano continuare ad avere un rapporto con i cittadini-clienti che in molti casi si configura come un vero e proprio "patto leonino", riequilibrando il rapporto di potere a favore del cittadino-cliente.

GU C 174 E del 19/06/2001 (pag. 199).

24 gennaio 2001

P-3959/2000

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

Le precisazioni chieste dall'onorevole parlamentare riguardano i problemi in materia di anatocismo (capitalizzazione degli interessi) sollevati dalla sentenza della Corte costituzionale italiana n. 425/00.

Si precisa pertanto quanto segue:

- Oltre ai contatti di routine tra la Commissione e l'ABI (Associazione Bancaria Italiana) nessuna discussione ha riguardato specificamente la questione dell'anatocismo. La legge italiana n. 108/96 sull'usura è stata invece oggetto di due reclami introdotti presso la Commissione: uno dall'ABI e dall'AIBE (Associazione Italiana Banche Estere), l'altro dalla Federazione Bancaria Europea. Sono stati registrati con il riferimento n. 2000/5209 e i servizi della DG Mercato interno, con lettera del 22 dicembre 2000, hanno invitato il governo italiano a presentare le sue osservazioni su tutta la materia.
- La Commissione smentisce formalmente di avere dato a chiunque assicurazioni nel senso indicato dall'onorevole parlamentare. La politica della Commissione consiste al contrario nel seguire una linea d'equilibrio tra gli interessi in causa, poiché il completamento del mercato unico può realizzarsi soltanto in un contesto di piena fiducia tra consumatori e prestatori di servizi. Il Piano d'azione per i servizi finanziari, la cui realizzazione è in corso, ha annunciato e realizza senza ambiguità tale linea di condotta.
- La Commissione è al corrente della problematica dell'anatocismo, problematica che sarà esaminata e trattata nel suo complesso a livello europeo nel quadro della revisione della direttiva 87/102/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986 relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,

regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di credito al consumo.⁽¹⁾ Tuttavia, le norme in vigore della direttiva 93/13/CEE del Consiglio concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori⁽²⁾, della cui applicazione sono responsabili le autorità nazionali, sembrano idonee a disciplinare, se del caso, i problemi posti dai contratti bancari italiani, in particolare in materia di interessi.

La Commissione ritiene che il quadro giuridico esistente a livello europeo permetta pertanto alle autorità nazionali di intervenire, se necessario, per correggere le situazioni di squilibrio tra gli operatori finanziari e i consumatori.

La Commissione non mancherà di intervenire per garantire il rispetto delle norme di concorrenza stabilite dagli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato CE, in particolare in funzione delle informazioni recentemente fornite alla DG Concorrenza da un'associazione di consumatori.

(1) GU L 42 del 12.2.1987.

(2) GU L 95 del 21.4.1993.

GU C 174 E del 19/06/2001 (pag. 200).